

**A TRE ANNI DALL'EMANAZIONE
DELLA LEGGE BIAGI:
COLLABORAZIONI AUTONOME
AL TRAMONTO?**

*Gli articoli 61-69 del d.lgs. n. 276/2003
tra l'indulgenza dei giudici
e il rigore degli ispettori ministeriali*

relazione di Pietro Ichino
al convegno di Paradigma
Milano, 29 novembre 2006

LE DUE ANIME DELLA RIFORMA

*** l'anima liberista**

- esaltata da destra
- denunciata come rovinosa da sinistra

*** l'anima rigorista**

è quella che ha prodotto finora gli effetti di gran lunga più percepibili:

- sul terreno dei contratti formativi
- sul terreno delle collaborazioni autonome

L'INTENDIMENTO RIGORISTA NEL LIBRO BIANCO DEL 2001

“Il Governo ritiene... che sia necessario evitare l'utilizzazione delle 'collaborazioni coordinate e continuative' in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, ricorrendo a questa tipologia contrattuale al fine di realizzare spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane”

consentire le sole collaborazioni aventi per oggetto, *“senza vincolo di subordinazione, ... un progetto o un programma di lavoro o una fase di esso”*

l'intendimento del legislatore è chiaro
ma la tecnica normativa utilizzata è difettosa

questo impone due discorsi distinti:

la *law in the code*

e

la *law in action*

LA LAW IN THE CODE

- * gli artt. 61-68 ci dicono che il “lavoro a progetto” può essere *locatio operis*, ma anche *locatio operarum* (cioè prestazione di mera attività) ...
- * ... purché corrisponda a *un interesse produttivo specifico*, che abbia un momento iniziale e un momento finale ben precisi
- * altrimenti si applica integralmente la tutela prevista per il rapporto di lavoro subordinato ordinario

GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI SUL PIANO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIALE

- * l'orientamento lassista della circolare ministeriale n. 1/2004 (nell'art. 69 solo una presunzione *iuris tantum* di subordinazione)
...
- * ... seguito dalle prime sentenze dei Tribunali di Torino, Milano e Ravenna ...
- * ...ma non dagli ispettori ministeriali romani
- * la svolta rigorista *in articulo mortis*: la circolare Maroni (rimasta nel cassetto) e la sua portata estesa a *tutti* i settori "caldi"

LA TEORIA DEL “DOPPIO BINARIO”

(interpretatio abrogans)

(PEDRAZZOLI 2004)

- * la legge consente qualsiasi rapporto di collaborazione *ex art. 409/3 c.p.c.*, purché “riconducibile a progetto, programma o fase di esso” (artt. 61 e 69) ...
- * ... e poiché un “progetto o fase di programma” non si nega a nessuno, l’effetto restrittivo dell’art. 69 è praticamente nullo

LA QUESTIONE CRUCIALE

l'espressione
“progetto, programma, o fase di esso”
ha un significato o non ce l'ha?

LA LAW IN ACTION
COME FUNZIONA DI FATTO
LA NUOVA NORMA

- * le difficoltà dell'accertamento ispettivo dell'eterodirezione
- * invece è facile accertare il carattere non temporaneo della collaborazione
- * il contenzioso si sposta dunque dalla questione circa l'autonomia o subordinazione della prestazione alla questione circa la sussistenza di un "progetto" o "programma" ben determinato e circoscritto nel tempo

CHE COSA È ACCADUTO NELLE AZIENDE IN QUESTI PRIMI ANNI

- * obliterazione generale della logica rigorista della riforma, alimentata da una falsa lettura convergente da destra e da sinistra

- * l'evasione massiccia:
 - partite iva anche senza vera libera professione
 - “contratti a progetto” anche senza un vero progetto
 - prosecuzione di collaborazioni anche formalmente irregolari

- * perché queste forme di evasione non possono reggere sulla lunga distanza

LA CIRCOLARE DAMIANO N. 17/2006 E L'ESITO DELL'ISPEZIONE IN ATESIA

- * la circolare Damiano n. 17/2006, limitata al settore dei *call centres*: la logica della distinzione tra attività *out bound* e attività *in bound*: “la campagna *out bound* può costituire un ‘progetto’ rilevante ai fini dell’art. 61” (cioè essere gestita in autonomia)
- * la linea seguita dagli ispettori in Atesia: “nel caso specifico l’interesse produttivo dell’impresa, anche nelle attività *out bound*, **non è temporalmente delimitato** e non può dunque ricondursi alla nozione di *progetto*”

CHE COSA ACCADRÁ ORA

- * una facile profezia del 2004: “quando i nodi verranno al pettine, sarà inevitabile il solito condono”

- * l’art. 178 del progetto di finanziaria 2007: il condono mediante “ravvedimento contrattato” con i sindacati maggiori

- * sul piano della revisione della Legge Biagi:
 - reggerà la linea rigorista?
 - o si tornerà all’ipocrisia della “legge duale per un “mercato duale”?”

UN RIPENSAMENTO CRITICO DELL'INTERO DIRITTO DEL LAVORO

- * il principio costituzionale di protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni impone di giustificare razionalmente ogni differenziazione o esclusione (ROMAGNOLI 2004)
- * gli standard minimi inderogabili devono essere suscettibili di applicazione generale a tutti i lavoratori sostanzialmente dipendenti
- * ciò che è ritenuto necessario per gli uni deve essere dato anche agli altri; ciò che è ritenuto eccessivo per gli uni lo è anche per gli altri
- * il paradosso dello “Statuto dei lavori”: un ritorno al vecchio regime di *apartheid*?
- * proprio le difficoltà di applicazione rigorosa della norma del 2003 impongono un ripensamento critico profondo del nostro diritto del lavoro